



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
U.N.E.P.
Ufficio Notificazioni Esecuzioni Protesti

CERTIFICAZIONE UFFICIALE GIUDIZIARIO EX ART. 480, 2° COMMA, C.P.C.

A SEGUITO *OVERRULING* DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 13373/2024

IN MATERIA DI PRECETTO *LATO SENSU* CAMBIARIO

PREMESSO

- CHE la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 15 maggio 2024, n. 13373, ha mutato il proprio orientamento giurisprudenziale consolidato circa la non necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiale e/o assegno) nell'atto di precetto, di cui al precedente principio di diritto sancito da Cass. 10 settembre 1986 n. 5531, che si riporta qui di seguito nella sua interezza:

«Dal confronto fra il 2° comma dell'art. 480 c.p.c., secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale, ed il 3° comma dell'art. 63 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta, si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure l'anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo; questo principio di diritto è applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell'art. 55, 3° comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 sull'assegno identica a quella dell'art. 63, 3° comma, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, relativo alla cambiale».

- CHE la Suprema Corte di Cassazione, nel sancire la necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiale e/o assegno) nell'atto di precetto, a pena di nullità del precetto medesimo, adduce, tra gli altri, il seguente motivo fondamentale: il rapporto di *genus a species* tra i requisiti di contenuto-forma del precetto in generale, di cui all'art. 480 c.p.c., ed i requisiti di contenuto-forma del precetto *lato sensu* cambiario, (*i.e.*, il precetto fondato su cambiale e/o su assegno), di cui sia all'art. 55, 3° comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 in materia di assegno, sia all'art. 63, 3° comma, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in materia di cambiale.
- CHE il Ministero della Giustizia, con nota datata 19 giugno 2023, Prot. IV-DOG/03-1/2023/CA, inviata p.c. sia all'ISPettorato Generale del Ministero della Giustizia sia al CNF, ha riservato alla competenza funzionale esclusiva dell'U.G. la notificazione del precetto, qualora quest'ultimo atto debba contenere la certificazione della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale a norma dell'art. 480, comma secondo, c.p.c., ancorché il destinatario dell'atto di precetto notificando sia munito di pec, con la conseguenza dell'impossibilità di notificazione in proprio dell'Avvocato di parte precettante, stante la competenza notificatoria esclusiva dell'U.G. per inscindibilità dell'attività di notificazione di quest'ultimo da quella di certificazione ex art. 480, comma secondo, c.p.c.;

CONSIDERATO

- CHE, attualmente, la certificazione dell'U.G. ex art. 480, comma secondo, c.p.c. è dovuta per le seguenti cinque tipologie di titoli esecutivi stragiudiziali:
 - 1) la scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 474, 3° comma, ultimo periodo, c.p.c.;
 - 2) l'accordo di mediazione/conciliazione, a norma dell'art. 12, 1° comma, terzo periodo, d.lgs. 28/2010;
 - 3) l'accordo di negoziazione assistita, a norma dell'art. 5, comma 2-bis, d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014;
 - 4) la cambiale, a seguito *overruling* della Suprema Corte di Cassazione n. 13373/2024;
 - 5) l'assegno, a seguito *overruling* della Suprema Corte di Cassazione n. 13373/2024.


 - CHE, attualmente, la dichiarazione dell'Avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio ex art. 137, ultimo comma, c.p.c. è motivata anche dalla necessità della certificazione dell'U.G. ex art. 480, comma secondo, c.p.c., relativamente e limitatamente alle cinque tipologie di titoli esecutivi stragiudiziali, di cui sopra;
- tanto premesso e considerato,

SI AVVISA L'UTENZA COME SEGUE:

- il precetto fondato su una delle cinque tipologie di titoli esecutivi stragiudiziali, di cui sopra, non può essere notificato in proprio dall'Avvocato precettante, anche se il destinatario precettato sia munito di pec, ma deve essere notificato dall'U.G., previa allegazione dell'originale del titolo esecutivo stragiudiziale, al fine esclusivo della certificazione dello stesso U.G. relativa alla trascrizione integrale in precetto ex art. 480, comma secondo, c.p.c., da effettuarsi mediante integrale fotoriproduzione;
- l'Avvocato precettante, richiedente all'UNEP in epigrafe la notificazione del precetto *de quo* ha l'onere di inserire nel corpo dell'atto di precetto medesimo la dichiarazione circa l'impossibilità di procedere in proprio ex art. 137, ultimo comma, c.p.c. stante la necessità della certificazione dell'U.G. ex art. 480, comma secondo, c.p.c.;
- al precetto da notificarsi necessariamente a mezzo U.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 480, comma secondo, c.p.c., è da allegare non soltanto l'originale del titolo esecutivo stragiudiziale (costituente oggetto della certificazione *de qua*), ma anche la ricevuta PAGOPA dell'importo di €3,92 a titolo di diritto di certificato ex art. 273 DPR 115/2002;
- la ricevuta PAGOPA per diritto di certificato deve avere come beneficiario – ENTE CREDITORE (NON l'UNEP, ma) il MINISTERO della GIUSTIZIA, trattandosi di somma spettante all'Erario.

SI RINGRAZIA SIN D'ORA PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE.

- ❖ Il Funzionario Preposto dell'Ufficio Esecuzioni Dott. Amedeo Sperti:



- ❖ Il Dirigente U.N.E.P. Dott.ssa Roberta Antonelli:

